

## **Patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV – Cass. n. 21145/2021**

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate prima dell'anno 1970.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21145 del 22/07/2021 (Rv. 661993 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1223, Cod\_Civ\_art\_2043, Cod\_Civ\_art\_1225, Cod\_Civ\_art\_1226, Cod\_Civ\_art\_2056

**Corte**

**Cassazione**

**21145**

**2021**